



## COMUNICATO STAMPA

EDPS/2016/13

Bruxelles, 25 luglio 2016

### Le norme in materia di e-privacy dovrebbero essere più agili, più chiare e più incisive

Una nuova proposta in materia di e-privacy dovrebbe garantire la **riservatezza** delle comunicazioni, offrire **chiarezza** ed essere **complementare** al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), ha affermato il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) in occasione della pubblicazione del suo [parere sulla revisione della direttiva e-privacy](#).

**Il GEPD Giovanni Buttarelli ha dichiarato:** «*La riservatezza delle comunicazioni online di persone e imprese è essenziale per il funzionamento delle società e delle economie moderne. Le norme UE destinate a tutelare la privacy nelle comunicazioni elettroniche devono riflettere il mondo dei nostri giorni. Preservando e non riducendo il livello elevato di protezione offerto dall'attuale direttiva e-privacy e armonizzando alcune disposizioni specifiche affinché integrino l'RGPD, l'UE può rafforzare la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni elettroniche*».

Nel suo parere, il GEPD afferma che la portata delle nuove norme in materia di e-privacy deve essere abbastanza ampia da includere tutte le forme di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla rete o dal servizio utilizzato, e quindi non limitarsi a quelle offerte dagli operatori telefonici tradizionali e dai fornitori di servizi Internet. Alle persone deve essere garantito lo stesso livello di protezione per tutti i tipi di comunicazione, che si tratti di servizi telefonici, VoIP (voce tramite protocollo Internet), applicazioni di messaggistica su cellulare o Internet delle cose (da macchina a macchina).

Le norme aggiornate dovrebbero inoltre assicurare in futuro la tutela della riservatezza degli utenti su tutte le reti accessibili al pubblico, ivi compresi i servizi Wi-Fi presso hotel, bar, negozi e aeroporti nonché le reti messe a disposizione dei pazienti dagli ospedali o degli studenti dalle università e i punti di accesso creati dalle pubbliche amministrazioni.

Qualsiasi interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni è in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nessuna comunicazione dovrebbe essere sottoposta a tracciamento e monitoraggio illegali senza consenso liberamente espresso mediante cookie, lettori di impronte digitali o altri sistemi tecnologici. Gli utenti devono avere a disposizione anche meccanismi efficaci e di facile utilizzazione per dare o negare il proprio consenso. Al fine di meglio tutelare la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni elettroniche, si deve anche rafforzare l'attuale obbligo di consenso per i dati di traffico e localizzazione.

Le disposizioni dell'attuale direttiva e-privacy per la protezione da comunicazioni indesiderate, quali messaggi pubblicitari o promozionali, dovrebbero essere aggiornate e rafforzate e dovrebbero rendere obbligatorio il consenso preliminare dei destinatari per tutte le forme di comunicazioni elettroniche indesiderate.

Una nuova disposizione in cui si preveda che le organizzazioni debbano comunicare periodicamente i dati aggregati relativi alle richieste di informazioni presentate da autorità di contrasto o altre autorità pubbliche dell'UE o di paesi terzi offrirebbe un'apprezzata trasparenza nel campo delicato, complesso e spesso controverso dell'accesso delle autorità pubbliche alle comunicazioni.

Le nuove norme dovrebbero integrare e, ove necessario, precisare le tutele rese disponibili dall'RGPD. Dovrebbero inoltre mantenere il livello più elevato di protezione esistente nei casi in cui la direttiva e-privacy assicura tutele più specifiche di quelle previste dall'RGPD.

## **Informazioni di riferimento**

Le disposizioni in materia di protezione dei dati nelle istituzioni dell'UE, nonché i doveri del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), sono definiti nel [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#). Il GEPD è un'autorità di vigilanza indipendente relativamente nuova, ma sempre più influente, che controlla il trattamento dei dati personali da parte delle [istituzioni e degli organismi dell'UE](#), fornisce pareri sulle politiche e sulle norme che interessano la sfera della privacy e coopera con autorità analoghe per garantire una protezione omogenea dei dati.

**Giovanni Buttarelli** (GEPD) e **Wojciech Wiewiórowski** (GEPD aggiunto) sono membri dell'istituzione, nominati con decisione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio con mandato quinquennale. Sono entrati in carica il 4 dicembre 2014.

**Informazioni o dati personali:** qualsiasi informazione concernente una persona fisica (vivente) identificata o identificabile, ad esempio nome, data di nascita, fotografie, filmati, indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono. Anche altri dettagli come ad esempio gli indirizzi IP e il contenuto di comunicazioni – relativi a o forniti da utenti finali di servizi di comunicazioni – sono considerati dati personali.

**Privacy:** il diritto di essere lasciati in pace e di avere il controllo delle proprie informazioni personali. Il diritto alla privacy o vita privata è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 12), dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 8) e dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) (articolo 7). La Carta prevede anche il diritto esplicito alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8).

**Trattamento dei dati personali:** ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001, per trattamento di dati personali si intende «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione». Si veda a questo proposito il [glossario](#) disponibile sul sito del GEPD.

**Direttiva e-privacy:** il 12 aprile 2016, la Commissione europea ha avviato una [consultazione pubblica](#) sulla direttiva esistente relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche nonché su possibili modifiche del quadro giuridico esistente. Le norme in materia di e-privacy disciplinano il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e chiariscono il diritto dei clienti alla vita privata e alla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. La Commissione utilizzerà le indicazioni che emergeranno dalla consultazione, previste entro la fine del 2016, per elaborare una nuova proposta legislativa sull'e-privacy.

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è un'autorità di vigilanza indipendente incaricata di proteggere i dati personali e la privacy e di promuovere buone prassi nelle istituzioni e negli organismi dell'UE. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Garante:

- vigila sul trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione dell'UE;
- formula pareri sulle politiche e sulla legislazione che interessano la privacy;
- coopera con autorità simili per garantire una protezione omogenea dei dati.

Il [parere](#) del GEPD è disponibile sul sito web del GEPD.

Eventuali domande possono essere inviate all'indirizzo: [press@edps.europa.eu](mailto:press@edps.europa.eu)

**GEPD – Il guardiano europeo della protezione dei dati personali**

[www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu)



Seguitemi su Twitter: [@EU\\_EDPS](https://twitter.com/EU_EDPS)